

STATUTO FIBaS

TITOLO I

DENOMINAZIONE – DURATA – SEDE – SCOPO

ART. 1 – Denominazione – Sede – Durata – Esercizio

L'Associazione denominata "Federazione Italiana Barche Storiche" o, brevemente, "FIBaS" è costituita fino al 31 dicembre 2050 e dopo continua a tempo indeterminato con sede in Genova. La Federazione nasce al termine di un lungo procedimento di collegamento tra le principali associazioni ed enti rappresentativi del patrimonio storico nautico con l'appoggio e il supporto scientifico del Dipartimento Architettura e Design dell'Università di Genova.

ART. 2 Definizione di Patrimonio Storico Nautico

Il Patrimonio Storico Nautico – marittimo, lacustre, fluviale – è costituito da tutti i beni materiali ed immateriali che, in epoche passate, hanno caratterizzato il rapporto tra l'uomo e il mare, i laghi, i fiumi.

Ne fanno parte:

- tutte le barche da diporto, da lavoro, da pesca, da trasporto passeggeri, destinate al salvataggio in mare, allo scandaglio dei fondali e al recupero di quanto vi si trova, ecc.;
- i cantieri e i loro metodi produttivi;
- le tecniche, le regole dell'arte ed il saper-fare dei mestieri legati alla costruzione delle barche;
- gli utensili ed i materiali utilizzati nella nautica tradizionale;
- gli arsenali, i porti e le attrezzature portuali;
- le culture e le tradizioni legate agli specchi d'acqua.

ART. 3 – Scopi

FIBaS non ha scopo di lucro e persegue, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

- l'organizzazione e la gestione di attività culturali di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura, rivolte alla tutela del Patrimonio Storico Nautico, galleggiante e non;
- interventi di tutela e valorizzazione del Patrimonio Storico Nautico, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, e successive modificazioni.

Per il conseguimento degli scopi enunciati, l'Ente Federale provvederà a:

- realizzare un sistema di censimento e divulgazione delle imbarcazioni storiche, detto "Nautical Heritage", che sia il frutto della collaborazione fra accademia, associazioni, enti e musei già attivi sul territorio, che abbia come obiettivo la catalogazione oggettiva, scientifica e pubblica delle imbarcazioni e che favorisca la nascita di network con altre realtà nazionali o internazionali che perseguono scopi analoghi;

- rilasciare il certificato di *"Barca d'Interesse Storico"*, su richiesta dei proprietari, alle barche che rispondano ai requisiti fissati in apposito Regolamento redatto a cura del Consiglio Direttivo, avvalendosi del Comitato Scientifico, ed approvato dall'Assemblea dei Soci; curare la tenuta di un Registro telematico delle barche certificate;
- interloquire con le Pubbliche Autorità, nazionali e locali, con riferimento ad ogni questione relativa al Patrimonio Storico Nautico;
- collaborare con istituzioni pubbliche, enti pubblici e privati, università, associazioni ecc. in azioni volte alla tutela, alla valorizzazione ed al recupero del Patrimonio Storico Nautico;
- operare per la tutela degli interessi generali della nautica d'epoca e in questo ambito sollecitare, curare e seguire l'emanazione di provvedimenti legislativi o regolamentari od altre misure, da parte delle Autorità nazionali ed internazionali competenti, che possano interessare la tutela del Patrimonio Storico Nautico, nonché la navigazione delle barche d'epoca;
- coadiuvare il Ministero per i beni e le attività culturali nell'attività conoscitiva attribuitagli dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, quando questa riguardi beni appartenenti al Patrimonio Storico Nautico;
- promuovere e diffondere la conoscenza delle associazioni sia territoriali che di classe, delle loro iniziative, favorendone la collaborazione;
- promuovere un calendario nazionale delle manifestazioni di interesse;
- favorire la ricerca storica ed etnoantropologica e la raccolta di materiali iconografici e audiovisivi aventi ad oggetto il Patrimonio Storico Nautico;
- promuovere attività di carattere culturale volte a valorizzare l'apporto dato dalla nautica d'epoca nell'ambito sociale; organizzare convegni, congressi, giornate di studio e promuovere ricerche e studi sul Patrimonio Storico Nautico;
- organizzare sottoscrizioni per sostenere progetti di recupero, conservazione e restauro di beni del Patrimonio Storico Nautico;
- tutelare tecniche e professioni necessarie al fine di preservare e restaurare il Patrimonio Storico Nautico, mantenendolo vivo, ed a tal fine favorire la creazione di scuole di specializzazione che tramandino il saper-fare dei mestieri legati alla tradizione nautica;
- favorire la salvaguardia e la conservazione di utensili e materiali utilizzati nella nautica tradizionale;
- organizzare corsi di formazione per certificatori ed operatori nel settore del restauro e della manutenzione delle barche d'epoca;
- svolgere opera di ricognizione e di segnalazione di cantieri ed operatori che adottino tecniche di restauro e di manutenzione delle barche d'epoca rispettose della loro originarietà;
- favorire iniziative volte a concentrare in singoli porti l'ormeggio di barche d'epoca, facendo riservare banchine e posti-barca a tariffe preferenziali;
- assegnare premi e riconoscimenti ed accordare patrocini;
- promuovere lo scambio di rapporti con Enti analoghi nazionali e di altri Paesi.

La Federazione non svolgerà alcuna attività di carattere sportivo e non interverrà in alcun modo nella gestione e nella programmazione delle singole associazioni, le quali manterranno completa autonomia nella gestione delle proprie barche, dei propri soci, dei propri archivi e catalogazioni, e quindi della propria regolamentazione.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, compresa la partecipazione ad enti o iniziative aventi scopi analoghi od affini.

Titolo II

SOCI

ART. 4 – Categorie di soci (Associati, Affiliati, Soci Istituzionali)

Possono aderire alla Federazione le Associazioni senza scopo di lucro dei possessori di imbarcazioni storiche, d'epoca, tradizionali o classiche che aderiranno ai termini del presente statuto e che abbiano i requisiti previsti dal Regolamento Sociale.

Possono aderire alla Federazione anche enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività della Federazione con la loro opera, competenza e conoscenza.

Si distinguono le seguenti categorie di soci:

A) Associati: le associazioni che operano nei settori di intervento della Federazione, perseguendo finalità culturali, e che intendono ottenere, per le barche delle quali propri soci siano armatori, il certificato di "*Barca d'Interesse Storico*";

B) Affiliati: gli enti che operano nei settori di intervento della Federazione, perseguendo finalità culturali.

In dette categorie sono classificati i soci:

- 1) Fondatori
- 2) Ordinari
- 3) Benemeriti
- 4) Onorari

Sono soci Fondatori i soci che materialmente si sono adoperati per fondare la Federazione ovvero i sottoscrittori dell'Atto costitutivo e coloro che si associano entro il 31 dicembre 2019.

Sono soci Ordinari coloro che fattivamente contribuiscono alla vita sociale della Federazione con il loro impegno costante.

Sono soci Benemeriti coloro che con il loro impegno finanziario e di mezzi contribuiscono al potenziamento, alla diffusione dell'immagine e all'incremento dell'attività della Federazione. Sono dispensati dal versamento della quota ordinaria e di ammissione. Ove l'impegno finanziario e di mezzi a favore della federazione sia sostenuto da persone fisiche, che, in quanto tali, non possono acquisire la qualità di soci, esse vengono insignite del titolo di "*amici della FIBaS*" ed avranno diritto di partecipare alle assemblee della Federazione, ma non avranno diritto di voto.

I soci Onorari sono coloro che abbiano svolto e svolgano attività di eccezionale rilievo inerenti le attività della Federazione. Essi sono acclamati in Assemblea su proposta del Presidente della Federazione determinandone la durata. Sono dispensati dal versamento della quota ordinaria e di ammissione. Sono invitati alle riunioni Consiliari senza diritto di voto.

La nomina a socio Istituzionale è attribuita dal Consiglio Direttivo alle Istituzioni che si occupano del Patrimonio Nautico e siano attive nella sua tutela (ad esempio, la Marina Militare, il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, la Lega Navale, Il Dipartimento Architettura e Design

dell'Università di Genova : i Soci Istituzionali sono dispensati dal versamento della quota ordinaria e di ammissione.

Tutte le persone, a tal fine indicate dai soci, sono eleggibili negli organi direttivi ed amministrativi della Federazione.

È prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, mentre è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, nel rispetto del successivo art. 7.

ART. 5 Quote

I soci sono tenuti a versare la quota annuale d'iscrizione, nella misura e con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo per il sostegno del Programma annuale, con indicazione della parte destinata a Fondo comune.

I soci non in regola con le quote d'iscrizione non potranno usufruire dei servizi messi a disposizione dalla Federazione.

Le quote associative non sono trasmissibili per alcuna ragione, neppure per scioglimento delle Associazioni federate.

ART: 6 Procedimento di ammissione

La qualità di socio è acquisita a tempo indeterminato, in seguito a provvedimento del Consiglio Direttivo che delibera l'ammissione del socio.

La domanda scritta a socio deve essere avanzata al Presidente, corredata dai documenti previsti dal Regolamento sociale vigente, nonché dalla dichiarazione di impegno ad accettare ed osservare le norme del presente Statuto, dei regolamenti e deliberazioni della Federazione nelle materie delegate.

La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata dal Consiglio Direttivo e comunicata al richiedente entro sessanta giorni. Il richiedente, la cui domanda sia stata rigettata, può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei Probiviri.

ART. 7 – Cessazione del rapporto

La cessazione del rapporto avviene tramite comunicazione di:

- recesso del socio, da comunicarsi per iscritto alla Federazione ed efficace alla scadenza dell'anno in corso, purché effettuato almeno 90 giorni prima;
- esclusione adottata dal Consiglio Direttivo, o dall'Assemblea per gravi motivi, a causa di:
 - a) perdita dei requisiti soggettivi e/o oggettivi necessari per la Federazione;
 - b) trasgressione grave e/o ripetuta alle norme statutarie o regolamentari della Federazione;
 - c) mancato versamento, a termini di regolamento della quota associativa, se prevista, deliberata dal Consiglio Direttivo solo se la morosità si protrae per due anni e persista nonostante l'invito a sanarla;
 - d) condotta del socio contraria agli interessi ed ai fini istituzionali.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, o dall'Assemblea per gravi motivi, previa contestazione dell'addebito all'interessato e concessione di un termine non inferiore a 30 giorni per presentare le proprie difese.

Avverso la decisione del Consiglio Direttivo è in facoltà del socio proporre ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica del provvedimento.



FIBaS

Federazione Italiana Barche Storiche

TITOLO III

ORGANI DELLA FEDERAZIONE

CAPO I

STRUTTURA DELLA FEDERAZIONE

ART. 8 - Organi

Sono organi dell'Ente Federale:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente
- Il Comitato Esecutivo (se nominato);
- il Comitato Scientifico;
- l'Organo di Controllo;
- l'Organo di Revisione (se nominato);
- il Collegio dei Probiviri.

Le cariche elettive, ad eccezione dell'Organo di Controllo e di Revisione, sono tutte gratuite e danno diritto solo al rimborso delle spese se autorizzate.

È espressamente garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi dell'Ente.

CAPO II

L'ASSEMBLEA

ART. 9 - Assemblea dei Soci

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti gli enti che sono iscritti nel libro dei soci ed in regola con la quota annuale.

Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Potrà presenziare all'Assemblea un altro delegato per Associazione, senza diritto di voto.

All'Assemblea possono partecipare, senza diritto al voto, i membri del Comitato Scientifico ed i Probiviri, e possono essere invitati cultori ed esperti delle materie connesse con le finalità e le iniziative della Federazione.

È consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

ART. 10 – Assemblea convocazioni

L'Assemblea si riunisce ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne facciamo richiesta motivata almeno 1/10 (un decimo) dei soci.

La convocazione potrà essere effettuata con ogni mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica) fatto pervenire al domicilio dei soci quale risulta dal libro soci (in caso di convocazione a mezzo fax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di fax,

all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio) almeno otto giorni prima della data dell'Assemblea.

Nei casi di urgenza è convocata almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza.

La Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Nell'avviso di convocazione, che deve contenere l'indicazione del luogo, dell'ora e dell'ordine del giorno, potrà essere prevista una data di seconda convocazione (che dovrà aver luogo almeno ventiquattr'ore dopo quella fissata per la prima).

In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti gli aventi diritto e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 11 – Assemblea deliberazioni

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in sua assenza dal Vice Presidente più anziano di età o in mancanza su indicazione dell'Assemblea.

L'Assemblea elegge un segretario ed almeno due scrutatori in caso di votazione.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti disponibili dalla totalità dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice.

È espressamente garantito il diritto di voto singolo, senza esclusione alcuna.

È facoltà del Presidente dell'Assemblea decidere, di volta in volta, le modalità di espressione del voto quando non sono stabilite dal presente Statuto.

ART. 12 Assemblea competenze

L'Assemblea è sovrana ed ha tutti i poteri necessari per conseguire gli scopi sociali ed in particolare:

- elegge i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
- elegge eventualmente i membri dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione;
- approva il Bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre di ogni anno, entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo, corredato dalla Relazione del Consiglio Direttivo
- approva il Bilancio preventivo ed il Piano delle attività dell'anno successivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente, corredati dalla Relazione del Consiglio Direttivo;
- fissa le direttive generali ed organizzative dell'attività dell'Ente;
- delibera sugli argomenti dei quali sia richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno da almeno 1/10 (un decimo) dei soci.

CAPO III

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito dai consiglieri eletti, tra i soci in regola con il pagamento della quota annua, dall'Assemblea ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri, compreso il Presidente, purché in numero dispari.

Possono essere chiamati alla carica di componenti del Consiglio Direttivo anche persone non indicate dagli enti soci, ma la maggioranza deve comunque essere costituita da persone indicate da questi ultimi.

Gli eletti restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Ente, o, in caso di sua assenza dal Vice – presidente, o, in mancanza, dal Consigliere con maggior anzianità di carica.

Il Consiglio nomina nel suo seno uno o più Vice – presidenti con funzioni vicarie.

Il Consiglio può nominare un Tesoriere anche non eletto, avente adeguate qualifiche professionali. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

ART. 14 – Consiglio Direttivo convocazioni

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio direttivo riterrà opportune rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno tre giorni o minore in caso di urgenza.

Il Consiglio Direttivo può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla redazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità del votante;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 15 Consiglio quorum costitutivo e deliberativo

Per la validità delle adunanze occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio.

Il Consiglio decide a maggioranza semplice di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.

ART. 16 – Consiglio Direttivo poteri

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Ente e può esercitare tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli riservati specificatamente alla competenza dell'Assemblea.

Inoltre, il Consiglio:

- delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attività dell'Ente e dei soci nei limiti del presente Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige ed approva i regolamenti dell'Ente e delle Commissioni di lavoro, se nominate;
- delibera sulle domande a socio secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte; delibera sull'entità delle quote di iscrizione; prende atto delle comunicazioni di recesso dei soci e delibera l'esclusione di essi;
- approva il Bilancio consuntivo ed il Bilancio preventivo, con il Programma delle attività, evidenziando la situazione patrimoniale finanziaria ed economica dell'Ente per sottoporli, unitamente alla propria relazione, all'approvazione dell'Assemblea;

- delibera in merito all'amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio dell'Ente;
- cura l'archivio delle imbarcazioni di rilevanza storica;
- nomina i rappresentanti dell'Ente in commissioni, organi e consessi nei quali tale rappresentanza sia prevista e/o comunque necessaria
- elegge, ravvisandone la necessità, tra i propri membri, il Comitato Esecutivo;
- elegge il Comitato Scientifico previa determinazione del numero dei membri e del Regolamento sociale;
- delibera sul trattamento economico e normativo dei lavoratori occupati, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 17 – Comitato Esecutivo

Se nominato, all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo provvede un comitato esecutivo costituito dal Presidente, dai Vice-Presidenti e da uno o tre dei componenti del Consiglio.

Il Comitato Esecutivo può tuttavia essere, transitoriamente o permanentemente, integrato a giudizio del Consiglio Direttivo, che vi chiama altri consiglieri e/o soci nel numero che pare adeguato in ragione delle specifiche materie trattate.

CAPO IV

IL COMITATO SCIENTIFICO

Art. 18 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo che, determinandone il numero, sceglie i componenti tra esperti delle materie inerenti lo scopo della Federazione, con particolare riguardo al Nautical Heritage.

Il Presidente e i Vice Presidenti fanno parte di diritto del Comitato Scientifico.

Il Presidente del Comitato Scientifico viene scelto tra i consiglieri.

I componenti del Comitato Scientifico durano in carica tre esercizi e comunque scadono con la scadenza del Consiglio Direttivo.

L'organizzazione e il funzionamento del Comitato Scientifico sono regolati da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea.

CAPO V

ORGANI DI CONTROLLO E DI REVISIONE

ART. 19 – Organo di Controllo

È nominato l'Organo di Controllo, anche monocratico, ricorrendo gli obblighi disposti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 per gli Enti del Terzo Settore (ETS) o volontariamente.

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea e dura in carica tre esercizi, e comunque fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di carica, e i suoi componenti sono rieleggibili.

Almeno un componente, o l'unico nominato, nell'Organo di Controllo deve essere un revisore legale iscritto al relativo registro.

Nel caso di Organo di Controllo collegiale, esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati.

L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità;
- d) attesta la regolarità degli adempimenti inerenti il bilancio sociale, se redatto, e per quanto previsto dall'articolo 14 D. Lgs. 117/2017, dando atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di legge previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, anche singolarmente, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

All'Organo di Controllo può essere erogato, oltre al rimborso delle spese, debitamente documentate, eventualmente occasionate dalla carica, un compenso determinato dal Consiglio Direttivo tenuto conto della natura di ente non di lucro della Federazione.

I verbali dell'Organo di Controllo sono riportati in apposito libro a cura dell'organo stesso.

I componenti dell'Organo di Controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 20 - Organo di Revisione

Qualora la revisione non sia affidata all'Organo di Controllo, può essere affidata ad un revisore legale iscritto al relativo registro, ricorrendo gli obblighi disposti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017 o volontariamente.

Il Revisore Legale resta in carica per tre esercizi e può essere confermato; decade dalla carica alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e può essere rieletto.

Il Revisore Legale esercita attività di vigilanza sulla gestione economica e finanziaria della Federazione, riferendo in proposito al Consiglio Direttivo, e redige annualmente una relazione al Bilancio consuntivo e al Bilancio preventivo.

CAPO VI

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 21 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre esercizi in coincidenza con la durata del Consiglio Direttivo.

Esso è composto da tre membri eletti dall'Assemblea con le stesse modalità seguite per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo.

Essi nomineranno nel loro seno un Presidente ed un Segretario.

Oltre a quanto specificatamente previsto dagli art. 6 e 7, il Collegio dei Probiviri è competente a dirimere eventuali controversie tra soci ed altresì tra soci e altri organi della Federazione.

Il Collegio, su richiesta di tutti gli interessati, esaminata la controversia previo eventuale tentativo di conciliazione trasmetterà le proprie decisioni esecutive al Consiglio Direttivo per l'attuazione.

Il Collegio dei Probiviri si pronuncia entro 30 giorni dalla trasmissione degli atti dalla segreteria al Collegio: il termine può essere prorogato, con provvedimento assunto dal Presidente del Collegio, fino ad ulteriori 90 giorni, in caso di questioni di particolare difficoltà o delicatezza.

TITOLO IV

PATRIMONIO E GESTIONE FINANZIARIA

Art. 22 – Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni e dalle erogazioni a tal fine destinate e specificatamente da:

- a) beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.

Le somme versate per le quote di iscrizione destinate a Fondo comune o qualsiasi avanzo di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, fanno parte del Fondo comune e non sono rimborsabili in nessun caso.

È fatto espresso divieto di distribuzione di fondi, in modo diretto o indiretto, ai propri soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo e tantomeno in caso di estinzione e di scioglimento dell'Associazione.

Art. 23 - Proventi dell'Associazione.

I proventi dell'Associazione sono costituiti dai beni e dalle erogazioni a tal fine destinate e specificatamente da:

- a) quote associative;
- b) proventi derivanti dalle attività di cui all'art. 2 del presente statuto;
- c) contributi derivanti dal finanziamento di progetti realizzati in conformità alle proprie finalità istituzionali;
- d) liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche a tale scopo destinati;
- e) contributi da parte di enti pubblici e privati inerenti la gestione;
- f) proventi di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 24 –Scritture contabili e bilancio

L'esercizio finanziario dell'Ente coincide con l'anno solare.

Le scritture contabili saranno tenute ed il bilancio sarà redatto secondo le indicazioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. 117/2017.



FIBaS

Federazione Italiana Barche Storiche

Il Bilancio Sociale è obbligatorio ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 14 comma 1 D. Lgs. 117/2017.

La pubblicazione di eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché ai soci è obbligatoria ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 14 comma 2 D. Lgs. 117/2017.

ART.25 Libri sociali

L'associazione terrà i libri sociali obbligatori indicati dall'art.15 del D. Lgs. 117/2017.

Tutti i soci hanno diritto di esaminare i libri sociali con un preavviso e la presenza almeno di un consigliere e/o di un sindaco/revisore.

TITOLO V

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 26 – Modifiche allo Statuto Scioglimento e Liquidazione

L'Assemblea convocata in seduta straordinaria, con oggetto le modifiche statutarie, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del loro totale dei voti ed in seconda convocazione con la presenza della metà più uno del totale dei voti.

Le deliberazioni saranno valide con il voto favorevole di due terzi dei partecipanti.

L'Assemblea straordinaria, chiamata a deliberare sullo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio, delibera col voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

In caso di estinzione e di scioglimento l'Assemblea nominerà il liquidatore ed indicherà la destinazione da darsi al patrimonio sociale che dovrà obbligatoriamente essere devoluto salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 117/2017.

TITOLO VI

NORME FINALI

ART. 27 - Norma Finale

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso rinvio alle norme del Codice Civile nonché alle disposizioni di Legge regolanti la materia, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 117/2017.

L'Associazione assumerà nella propria denominazione la qualificazione di Ente del Terzo Settore o dell'acronimo ETS, a seguito dell'iscrizione nel relativo Registro Unico Nazionale.

Genova, venti settembre duemiladiciannove